



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 23 luglio 2025 n.98

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 1, comma 3 della Legge 2 maggio 2023 n.75;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.23 adottata nella seduta dell'8 luglio 2025;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 3 NOVEMBRE 2023 N.158 “NORME
ATTUATIVE DELLA LEGGE 2 MAGGIO 2023 N.75 – LEGGE SULLA
PREVENZIONE INCENDI”**

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente decreto delegato ha lo scopo di aggiornare le disposizioni del Decreto Delegato 3 novembre 2023 n.158, sulla base delle risultanze della fase applicativa delle procedure di prevenzione incendi ivi disciplinate.

Art. 2
(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Dopo la lettera f), del comma 1, dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.158/2023 è aggiunta la seguente lettera f bis):

“f bis) “Documento Antincendio Esistente”, di seguito denominato in breve “DAE”: un qualsiasi documento in materia antincendio emesso da un ufficio della Pubblica Amministrazione come il nullaosta antincendio o un documento equivalente o equipollente ai fini dell'ottenimento del certificato di conformità edilizia ed abitabilità ovvero agibilità.”.

Art. 3
(Modifica dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.158/2023, è aggiunto il seguente comma 4 bis):

“4 bis. In caso di modifiche rilevanti di cui all'articolo 4 che comportano una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza ma senza un aggravio del rischio incendio, l'asseverazione e i relativi allegati previsti al comma 1, lettera e), sono limitati agli aspetti oggetto di modifica e devono altresì prevedere la dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di un tecnico

abilitato. Le certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 1, ove necessario, sono a firma di un professionista antincendio.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Il comma 1 *bis*, dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.158/2023 è così sostituito:

“1 *bis*. Alla richiesta di rinnovo sono allegati:

- a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalità. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
- b) per i depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, di capacità complessiva non superiore a 5 m³, non a servizio di attività soggette, la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato o del responsabile tecnico dell'impresa di manutenzione del deposito ovvero dell'azienda distributrice di gas di petrolio liquefatto, attestante che i controlli di manutenzione sono stati effettuati in conformità alla normativa vigente;
- c) fascicolo di intervento aggiornato previsto all'articolo 16.”.

Art. 5

(Modifica dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. Il comma 2 *bis*, dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.158/2023 è così sostituito:

“2 *bis*. Il Congresso di Stato, titolare dei poteri decisionali e di spesa, è il responsabile dell'attività per il Settore Pubblico Allargato e conseguentemente destinatario delle prescrizioni contenute nel presente decreto delegato e nella Legge n.75/2023.

Le funzioni e gli obblighi in capo al responsabile dell'attività sono assegnati ai Presidenti e Direttori degli Enti pubblici ai quali è garantita l'operatività per l'osservanza delle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi.

Le funzioni e gli obblighi in capo al responsabile dell'attività sono assegnati ai Direttori e Dirigenti della Pubblica Amministrazione ai quali il Congresso di Stato garantisce, quale titolare dei poteri decisionali e di spesa, i finanziamenti necessari ad assicurare l'operatività nell'osservanza delle disposizioni normative in materia di prevenzione incendi. I Direttori e Dirigenti della Pubblica Amministrazione si avvalgono dell'assistenza dell'UO Servizio di Protezione Civile per la verifica degli adempimenti necessari al rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi ai fini della progettazione e realizzazione degli interventi necessari. L'UO Servizio di Protezione Civile e l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici provvedono annualmente a trasmettere al Congresso di Stato idonea programmazione degli interventi sulla base delle priorità riscontrate.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2023)

1. L'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2023 è così sostituito:

“Art. 22

(Disposizioni transitorie relative alle attività già in esercizio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto delegato comprese nell'allegato I)

1. Per le attività esistenti comprese nella categoria A dell'Allegato I vige l'obbligo di presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 6, corredata del fascicolo di intervento, entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.
2. Per le attività esistenti di categoria B e C dell'Allegato I vige l'obbligo:
 - a) entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, di richiedere al SPI l'esame del progetto secondo le procedure di cui all'articolo 7;
 - b) entro il termine di sei anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato, di presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8, corredata del fascicolo d'intervento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano:
 - a) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali è stato emesso, ai sensi delle norme previgenti, un DAE che contemplava dette attività all'interno dei locali stessi, ma che hanno apportato modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente all'emissione di detto documento;
 - b) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali, ai sensi delle norme previgenti è stato emesso un DAE che non contemplava dette attività all'interno dei locali stessi;
 - c) alle attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali non è stato emesso un DAE ai sensi delle norme previgenti.
4. Le attività esistenti elencate nell'Allegato I esercitate in locali per i quali sia stato rilasciato da una UO della Pubblica Amministrazione un qualsiasi documento in materia antincendio propedeutico al rilascio del titolo edilizio e che non hanno apportato modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente alla realizzazione delle opere in conformità a detto documento, possono presentare la SCIA ai sensi dell'articolo 8, corredata del fascicolo d'intervento, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Per le attività esistenti elencate nell'Allegato I che esercitano in locali per i quali, ai sensi delle norme previgenti, è stato emesso un DAE che contemplava dette attività all'interno dei locali stessi e che hanno apportato modifiche non rilevanti ai fini della sicurezza antincendio successivamente all'emissione di detto documento, vige l'obbligo entro il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato di presentare asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell'attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegati:
 - a) relazione tecnica ed elaborati grafici conformi a quanto specificato nell'Allegato II, lettera C nonché dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
 - b) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui all'articolo 8, numero 1, lettera e), punto 1, a firma di professionista antincendio;
 - c) attestato del versamento dei previsti diritti di pratica.
6. Alle attività esistenti elencate nell'Allegato I che esercitano in locali per i quali, ai sensi della normativa previgente, è stato emesso un DAE che contemplava detta attività e che non hanno apportato modifiche successivamente all'emissione di detto documento, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato devono presentare la documentazione di cui all'articolo 10, comma 1 oltre al fascicolo d'intervento aggiornato.
7. In caso di sussistenza di motivate difficoltà oggettivamente dimostrate ed al fine di agevolare l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, per le attività soggette esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n.75/2023, i termini di adeguamento previsti dai commi 1 e 2, possono essere prorogati mediante la stipula di uno specifico protocollo d'intesa fra l'UO Servizio di Protezione Civile e le Associazioni di Categoria della Repubblica di San Marino. I termini di adeguamento previsti dai commi 1 e 2 possono essere prorogati, altresì, mediante sottoscrizione di convenzioni con il Congresso di Stato, in caso di progetti di iniziativa pubblica per la realizzazione di impianti antincendio condivisi tra più attività soggette nella medesima area, previa approvazione da parte del SPI. Il protocollo d'intesa o la convenzione, oltre a prevedere un cronoprogramma di attuazione delle misure di adeguamento necessarie a rendere le strutture

esistenti conformi alla normativa di prevenzione incendi, devono definire gli adempimenti formali e la relativa documentazione da presentare al SPI da parte del responsabile dell'attività.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 luglio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi